

*[Handwritten mark]*

OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 28, comma 3, l. 300/1970;

CONVENUTE

Stefano;  
-ISS FACILITY SERVICES S.R.L., con il proc. dom. Avv.to Bartolotta  
Salvatore;  
-D.B. CONSORZIO SOC. CONS. A R.L., con il proc. dom. Avv.to Florio  
contro:

RICORRENTI

dom. Avv.to Stanzone Alessio;  
-ULCA UIL - SEGRETERIA TERRITORIALE DI MILANO, con il proc.  
dom. Avv.to Marcucci Giovanni;  
-PISAC-CGIL - SEGRETERIA TERRITORIALE DI MILANO, con il proc.  
dom. Avv.to Miranda Nicola;  
-FIBA-CISL - SEGRETERIA TERRITORIALE DI MILANO, con il proc.  
Avv.to Guaglianone Luciana;  
-FABI - SEGRETERIA TERRITORIALE DI MILANO, con il proc. dom.  
nella causa iscritta al M. R.G. 5437/12 promossa da:

SENTENZA

pronunciato la seguente

Il Dott. Giovanni Casella in funzione di giudice del lavoro ha

Sezione Lavoro

TRIBUNALE DI MILANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA

*[Large handwritten number 1360]*

assegnata a sentenza

CRON.

No. 5437/12 R.G.  
No. 1360

LAVORO

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I ricorrenti indicati in epigrafe hanno promosso giudizio di opposizione avverso il decreto pronunciato da questo Tribunale, G.U. dott.ssa Mennuni, ai sensi dell'art. 28 della l. 300/1970 in data 10.04.2012 e depositato in data 11.04.2012 nella causa r.g.n. 420/2012, con il quale veniva rigettato il ricorso proposto dai ricorrenti, in seguito all'accertamento della non antisindacalità delle condotte tenute da DB Consorzio scari e da ISS Facility Service srl.

In particolare in detto decreto il Giudice ha affermato che entrambe le convenute avrebbero correttamente comunicato alle sigle sindacali, ex art. 47 l. 428/1990 "il trasferimento dalla DB Consorzio scari a ISS Facility Service s.r.l. del ramo di azienda costituito dalla Unita Organizzativa CRFS e dalle correlate attività di Buying e contabilità fornitori funzionale all'operatività di detto ramo svolte dall'Unità organizzativa Global Sourcing".

Queste le argomentazioni svolte dal Giudice di prime cure. Sin dal 24 novembre 2005 i rami d'azienda erano ben individuati e oggetto di accordo sindacale in vista dello scorporo da DB s.p.a. La gestione degli immobili costituisce certamente attività non bancaria e quindi non rientra nelle previsioni degli artt. 1 e 2 CCNL Credito. Gli accordi presi nel 2005, di cui la parte ricorrente ha invocato la violazione, erano tutti finalizzati a progetti che si sono realizzati ed esauriti prima del 2011.

Non essendo necessario che la procedura ex art. 47 l. 428/1990 si concluda con un accordo ed atteso che la scelta dell'imprenditore di cedere un ramo d'azienda non è oggetto di sindacato giurisdizionale, il comportamento delle convenute deve ritenersi corretto, in quanto le stesse hanno concesso all'interlocutore sindacale più occasioni di negoziazione.



Del pari deve ritenersi corretto il comportamento delle convenute che, una volta conclusa la trattativa, hanno offerto ai singoli lavoratori la già prospettata armonizzazione in via collettiva.

Le ricorrenti hanno proposto opposizione avverso detto decreto, lamentando l'erroneità delle valutazioni compiute dal Giudice, ed hanno chiesto in via preliminare di dichiarare la nullità del decreto, nel merito di revocarlo ed accertare l'antisindacalità del comportamento di DB Consorzio Scari e ISS s.r.l. per le seguenti condotte: violazione del Protocollo sulle relazioni sindacali nel Gruppo DB del 24 novembre 2005 e dei successivi del 1° marzo 2006 e 11 marzo 2009; violazione dell'art. 17 CCNL Credito e art. 2 dell'Accordo Sindacale 1° marzo 2006 per aver omissso ogni comunicazione preventiva del trasferimento dei contratti di appalto da Deutsche Bank s.p.a. a DB Consorzio Scari; violazione delle procedure di consultazione e informazione sindacale stabilite dall'art. 47 legge 428/1990; non aver riconosciuto a tutti i dipendenti trasferiti l'applicazione del CCNL Credito, applicato solo per sei lavoratori ovvero non aver appaltato a ISS s.r.l. le mere attività, con esclusione dei rapporti di lavoro; aver subordinato l'accordo di armonizzazione alla sottoscrizione di transazioni individuali; aver fatto sottoscrivere presso Assolombarda i suddetti accordi transattivi individuali ai lavoratori interessati dal trasferimento senza alcuna preventiva comunicazione alle OO.SS.; aver, infine, riconosciuto ai lavoratori che hanno sottoscritto gli accordi individuali trattamenti economici e normativi collettivi migliorativi e differenziati, in violazione degli art. 15 e 16 St. Lav. rispetto ai lavoratori trasferiti che non hanno aderito a proposte conciliative.

Le OO.SS. ricorrenti hanno chiesto inoltre di ordinare alle società resistenti, in via solidale o alternativa, la rimozione degli effetti delle condotte lamentate ed in particolare (alternativamente tra loro) di

4

trascrittamento del ramo di azienda costituito dalla Unita Organizzativa  
Le ricorrenti hanno asserito che DB Consorzio Scari, attraverso il  
2006 e 11 marzo 2009.

nel Gruppo DB del 24 novembre 2005 e dei successivi del 1° marzo  
1. Sugli obblighi assunti con il Protocollo sulle relazioni sindacali

### MOTIVAZIONI

all'esito, pronunciava sentenza.  
A tale udienza il Giudice, invitate le parti alla discussione orale,  
Il Giudice rinviava le parti all'udienza del 4.4.2013 per la discussione.

proprie istanze istruttorie.  
posta in decisione e, solo in via subordinata, che fossero ammesse le  
istanze istruttorie mentre le resistenti chiedevano che la causa fosse  
All'udienza del 12.11.2012 le OO.SS. ricorrenti insistevano nelle proprie  
data 11.04.2012.

conseguentemente, hanno richiesto la conferma del decreto emesso in  
l'antisindacalità della condotta dalle stesse lenuta, e,  
correttamente rigettato la domanda volta ad accertare e dichiarare  
opposizione, ritenendo che il Giudice del rito sommario avesse  
Le società resistenti, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso in  
di ogni altro provvedimento ritenuto idoneo.

bacheche aziendali e su due quotidiani nazionali, nonché l'emanazione  
pubblicazione della presente sentenza mediante affissione nelle  
Le ricorrenti hanno domandato, infine, la condanna delle convenute alla  
riconoscere a tutti i dipendenti i trattamenti previsti dal CCNL Credito.  
normativi previsti dagli accordi individuali, di condannare ISS s.r.l. a  
ISS s.r.l. a riconoscere a tutti i dipendenti i miglioramenti economici e  
reintegrazione degli stessi lavoratori nel posto di lavoro, di condannare  
conseguenza, annullarlo, ordinando a DB Consorzio Scari la  
dichiarare l'illegittimità dell'accordo di cessione ex art. 2112 c.c. e, di

CRES e dalle correlate attività di *Buyng* e contabilità fornitori a ISS Facility Service s.r.l., avrebbe violato gli accordi contenuti nel Protocollo sulle relazioni sindacali nel gruppo Deutsche Bank Italia conclusi tra Deutsche Bank s.p.a. e le OO.SS. ricorrenti in data 24 novembre 2005, nonché i successivi verbali di accordo del marzo 2006 e marzo 2009, ponendo così in essere una condotta antisindacale.

Al riguardo occorre da un lato identificare con esattezza i soggetti protagonisti degli accordi in questione, ed in particolare coloro che hanno assunto impegni nei confronti delle OO.SS. firmatarie, e dall'altro individuare con precisione il contenuto di tali impegni.

Con riferimento al primo punto, deve osservarsi che il Protocollo del novembre 2005 era sottoscritto da Deutsche Bank s.p.a., la quale, manifestando la propria volontà di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, illustrava il progetto di incorporare le attività centrali di supporto GTO, Global sourcing, CRES e il servizio *account payable*, "da realizzarsi attraverso la cessione dei relativi rami d'azienda al Consorzio di servizi costituito dalla Banca", prevedendo poi in una seconda fase "lo sviluppo di soluzioni di partnership con un operatore specializzato che partecipi al capitale del Consorzio" e specificando in quella sede altresì che "questo progetto è attualmente ancora in fase di analisi e valutazione" (doc. 2 ricorrenti).

In quella sede le parti convenivano anche sulla necessità di prevedere una puntuale, costante e dettagliata informativa alle OO.SS. di aggiornamento sullo stato di avanzamento e sui tempi di realizzazione dei progetti.

DB s.p.a. si impegnavava inoltre a garantire ai dipendenti coinvolti nella futura cessione dei rami d'azienda l'applicazione del CCNL Credito e, con riferimento specifico alla costituzione del Consorzio, a mantenerlo nell'ambito del Gruppo "almeno" sino alla data del 31 dicembre 2008.

Infine DB s.p.a., con riferimento a quest'ultima scadenza, assumeva l'impegno di informare le OO.SS. in un apposito incontro, da tenersi almeno 90 giorni prima, "su eventuali progetti riguardanti il Consorzio che prevedessero la sua uscita dal Gruppo o, comunque, possibili mutamenti negli assetti azionari".

Nell'accordo del 1° marzo 2006 (doc. 3 ric.) - cui prendeva parte anche DB Consortium - i contraenti DB s.p.a. e le OO.SS. ribadivano tutti gli impegni precedentemente assunti, confermando ancora una volta l'impegno di DB s.p.a. a mantenere il Consorzio nell'ambito del Gruppo "sino alla fine del 2008" in virtù di un apposito patto parasociale tra la Banca e DB AG Filiale di Milano (cfr. punto e della premessa).

L'accordo dell'11 marzo 2009 era concluso invece tra DB Consortium scari e DB Consortium scari, da una parte, e le OO. SS. ricorrenti, dall'altra.

In questa sede, le parti, dichiarando di considerare parte integrante di tale ultimo accordo anche i precedenti verbali dell'1.3.2006, del 14.12.2007 e del 5.12.2008 (cfr. art. 2 comma 2 accordo, doc. 6 ricorrenti), davano atto dell'avvenuta cessione dei rami d'azienda da DB Consortium a DB Consorzio, a seguito dell'espletamento della procedura ex art. 47 l. 428 del 1990, e del mantenimento per i dipendenti ceduti del CNL Credito.

Dalla lettura di tali accordi emerge che la censura mossa dai ricorrenti con riferimento alla loro violazione è infondata.

Infatti, in primo luogo, fu DB e non Consorzio ad assumere l'impegno di mantenere le attività - che furono poi oggetto di cessione a ISS Facility Services - all'interno del Gruppo. Il semplice richiamo di quegli accordi non può trasferire - nel silenzio delle parti stipulanti - un obbligo assunto da DB in capo ad un diverso soggetto (Consorzio).

E comunque l'impegno assunto da DB deve ritenersi esaurito al

31.12.2008.

Sulla base del dato letterale, infatti, non può trovare accoglimento al riguardo la lettura proposta dai ricorrenti secondo i quali tali impegni sarebbero stati assunti con efficacia anche successiva alla data del 31 dicembre 2008. Non avrebbe avuto senso, allora, porre in capo all'azienda - dopo la scadenza di tale data - un'obbligo di informativa "su eventuali progetti riguardanti il Consorzio che prevedessero la sua uscita dal Gruppo o, comunque, possibili mutamenti negli assetti azionari".

Deve quindi correttamente ritenersi che gli impegni assunti da Deutsche Bank s.p.a., pur richiamati nell'accordo dell'11 marzo 2009 da Consorzio, abbiano esaurito i propri effetti al 31 dicembre 2008. Si rievva poi che con tali accordi DB non ha mai assunto nei confronti delle O.O.SS l'obbligo di non esternalizzare dopo il 31 dicembre 2008 le attività svolte dal ramo d'azienda oggetto delle varie cessioni; anzi, tale eventualità è stata espressamente prospettata.

Rappresenta, pertanto, espressione della libertà di iniziativa economica del gruppo DB la scelta di cedere il ramo d'azienda *Corporate Real Estate & Services* a ISS Facility Services in data 30.11.2011.

**2. Sulla procedura ex art. 47 l. 428/1990 e sulla procedura ex art. 17 CCNL Credito.**

In forza dell'art. 47 della legge 421/90, così come modificato dall'art. 2 D.Lgs 2-2-2001, n. 18, "1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie,

ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programma di trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi.

Ciò premesso, si deve esaminare il contenuto della comunicazione di avvio della procedura alla luce della citata normativa.





La comunicazione deve contenere:

a) "la data o la data proposta del trasferimento";

Deve osservarsi che cedente e cessionario, con l'informativa del 27 settembre 2011, specificavano che "il contratto di cessione del ramo d'azienda sopra descritto verrà stipulato non prima del decorso del termine ultimo per l'espletamento della richiamata procedura di legge", "si precisa altresì che il trasferimento del predetto ramo d'azienda e, conseguentemente, delle risorse e dei rapporti giuridici allo stesso facenti capo, è previsto con decorrenza dal 1° dicembre 2011" (doc. 7 ricorrenza), adempiendo così all'onere di informativa circa la data del trasferimento. La legge non prevede che il comunicante dia certezza sulla data di trasferimento, essendo sufficiente la semplice indicazione della "data proposta".


Le Organizzazioni Sindacali sono tutelate dalla previsione che impone al datore di lavoro di effettuare la comunicazione "almeno ventiquattro giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta una intesa vincolante tra le parti".

La data di trasferimento effettiva può quindi modificarsi per varie ragioni, non essendo previsto, quale condizione necessaria, che prima dell'invio della comunicazione il cedente e il cessionario abbiano già raggiunto sul punto un'intesa definitiva (intesa definitiva che deve, invece, intervenire non prima di 25 giorni dall'avvio dell'esame congiunto in sede sindacale).

Nel caso di specie i tempi della procedura sono quindi stati rispettati dalle resistenti che, a fronte di una comunicazione ex art. 47 l. 428 del 1990 in data 27.09.2011, hanno previsto il trasferimento del ramo d'azienda con efficacia dall'1.12.2011, ossia a distanza di più di due mesi dall'avvio della procedura stessa.

b) "I motivi del programato trasferimento d'azienda";

Nella loro comunicazione DB Consorzio scari e ISS Facility Services



10

illustravano che l'operazione in oggetto si inseriva nel più ampio contesto di riorganizzazione a livello globale della divisione Corporate Real Estate & Services, basata sulla esternalizzazione ad aziende di livello internazionale delle relative attività e sulla definizione di un nuovo modello operativo della funzione di CRE, con compiti di interfaccia operativa rispetto ai *partners* selezionati, al fine di garantire, da un lato, la realizzazione di risparmi sui costi di erogazione di detti servizi e, dall'altro, il raggiungimento di più elevati livelli nel servizio. Parallelamente alla cessione del ramo d'azienda, DB Consorzio e ISS prevedevano, infatti, la sottoscrizione di uno specifico contratto di appalto per le attività oggetto della cessione.

Inoltre - specificavano le parti - la scelta di ISS Facility Services quale cessionario era dettata dalla circostanza che la stessa poteva vantare una comprovata esperienza nel settore di servizi integrati alle imprese c) "le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori":

Cedente e cessionario indicavano che i dipendenti facenti parte del ramo d'azienda trasferito sarebbero stati trasferiti senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. con decorrenza dalla data di cessione.

Le parti specificavano che, in conformità alle disposizioni contrattuali collettive e di legge, "nei confronti di n. 5 risorse attualmente addette all'attività di gestione amministrativa degli immobili d'uso, all'interno del Settore Real Estate dell'U.O. CRE, e di n. 1 risorsa attualmente addetta all'attività di contabilità fornitori per i servizi sopra menzionati nell'ambito dell'U.O. Global Sourcing, verrà mantenuto il CNL del Credito, in conformità alle previsioni di cui agli art. 1 e 2 di detto contratto" mentre "nei confronti delle altre risorse oggetto di cessione troverà applicazione, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il CNL Multiservizio applicato dalla cessionaria [...] fatto salvo quanto verrà eventualmente definito nell'ambito della presente procedura, anche con finalità di

*armonizzazione dei suddetti trattamenti"*

Inoltre in data 25.10.2011 le resistenti consegnavano alle OO.SS. un dettagliato prospetto di "Armonizzazione dei Trattamenti Contrattuali" (doc. 5 ISS F. S.), nel quale erano analiticamente indicati gli inquadramenti ed i livelli contrattuali, la composizione della retribuzione, gli scatti di anzianità, l'orario di lavoro, le indennità e provvidenze, la contrattazione integrativa e, per ognuna di tali voci, le relative proposte di armonizzazione.

Venivano poi inviate alle OO.SS. una seconda ed una terza proposta di armonizzazione (doc. 6 e 7 ISS F. S.).  
La terza proposta giungeva addirittura in data 15 novembre 2011 a procedura già conclusa.

d) "le eventuali misure previste nei confronti dei lavoratori"

DB Consorzio e ISS Facility Services al riguardo precisavano con riferimento agli aspetti occupazionali, che la cessione non avrebbe comportato di per sé il ricorso alle procedure di legge in materia di riduzione del personale.

Inoltre nell'informativa si legge che, in conseguenza della cessione, allo stato non si prevedeva la modifica della sede di lavoro per i lavoratori interessati operanti sulle piazze di Milano, Roma, Lecco e Napoli.

Dall'analisi della comunicazione *de quo* si riveva che le resistenti si sono ampiamente conformate agli obblighi di informativa e comunicazione previsti dalla legge.

Tutti gli altri aspetti che, secondo le OO.SS. ricorrenti, determinerebbero l'illegittimità della procedura afferiscono a questioni riguardo cui il legislatore non ha imposto alcun obbligo o perché del tutto irrilevanti ai fini del completamento della procedura (ad es., il mancato raggiungimento dell'accordo con le OO.SS., che non può essere certamente ritenuto condizione di validità della procedura) o perché attinenti a scelte imprenditoriali non sindacabili dalle OO.SS.



(ad es., la scelta di non trasferire con il relativo ramo d'azienda tre dipendenti, che per la loro specifica professionalità e conoscenza della realtà operativa, sarebbero state destinate ad attività di controllo e coordinamento tra il Gruppo DB e ISS Facility Services).

Da ultimo si osserva che la contestazione di parte ricorrente circa la mancata indicazione nella informativa *de quo* delle attività appaltate da DB s.p.a. a DB Consorzio scrl è espressa in termini assolutamente genericci, senza alcun riscontro oggettivo e, del pari, non rientra tra gli elementi conoscitivi imposti dal legislatore ai fini della completezza dell'informativa.

La procedura di cui all'art. 47 l. 428 del 1990 deve quindi ritenersi completa alla luce dei suindicati parametri di legge.

Le OO.SS. sono state messe nella condizione di addiventare ad un esame congiunto insieme al cedente e al cessionario, dai quali venivano tempestivamente convocate al tavolo della trattativa per il 4 ottobre 2011.

In data 25 ottobre 2011 si teneva anche un secondo incontro, ove cedente e cessionario consegnavano alle OO.SS. i prospetti di armonizzazione sopra descritti.

La scelta dei ricorrenti di non condurre alcuna trattativa con DB Consorzio scrl e ISS Facility Services - rendendo impossibile quindi il raggiungimento di un accordo - veniva manifestata già con la comunicazione dell'11 ottobre 2011 ove si legge che "queste OOS non hanno sottoscritto e non sottoscriveranno le ipotesi di accordo proposte in questa sede e su queste tematiche" (doc. 11 fascicolo di 1° grado ricorrenti), ma tale circostanza - come già detto - non può in alcun modo influire né la regolarità della procedura ex art. 47 l. 428 del 1990 né la programmata cessione del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.


In ogni caso, le OO.SS. ricorrenti non potrebbero - neanche a fronte di una declaratoria di antisindacabilità della condotta datoriale, derivante



dall'incompletezza delle informazioni ex art. 47, ottenere l'inefficacia e/o l'invalidità dell'intervenuta cessione d'azienda. Per costante giurisprudenza, infatti, quando viene stipulato un contratto di cessione d'azienda, i rapporti di lavoro in corso proseguono con l'imprenditore cessionario in virtù della previsione dell'art. 2112, cod. civ., salvo che si accerti l'insussistenza dei presupposti per l'applicabilità di detta norma, che non può tuttavia essere ricavata dall'inadempimento dell'obbligo di informazione del sindacato e dal mancato svolgimento della procedura imposta dall'art. 47, legge n. 428 del 1990, in quanto detto inadempimento configura un comportamento che viola l'interesse del destinatario delle informazioni, ossia il sindacato, e che, sussistendone i presupposti, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, ma non incide sulla validità del negozio traslativo, non potendosi configurare l'osservanza delle suddette procedure sindacali alla stregua di un presupposto di legittimità (e quindi di un requisito di validità) del negozio di trasferimento (Cass., 6-6-2003, n. 9130; Cass., 4 gennaio 2000 n. 23).

**3. Sulla cessione del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c.**

Sorprende che in questa sede i ricorrenti abbiano messo in discussione la sussistenza del ramo di azienda quale oggetto di cessione tra DB Consorzio scari e ISS Facility Services con contratto del 30 novembre 2011 (doc. 3 ricorrenti).  
Prima di questa cessione, infatti, all'interno del Gruppo DB ci furono (ben) due cessioni analoghe alla presente, una tra Deutsche Bank s.p.a. e DB Consortium scari ed una tra DB Consortium scari e DB Consorzio scari ed in quella sede le OO.SS. - pervenendo ai rispettivi accordi ex art. 47 l. 428/1990 del 1° marzo 2006 e dell'11 marzo 2009 - non misero mai in discussione la circostanza che ad essere ceduto fosse un effettivo e genuino ramo d'azienda.



Infatti è proprio su tale presupposto che le OO.SS. sottoscrivevano il

protocollo sulle relazioni sindacali del 24 novembre 2005 ove in premessa la Banca dichiarava di voler adottare, tra le altre iniziative, lo

scorporo le attività centrali di supporto GTO, Global sourcing, CRIS e il

servizio *account payable*, "da realizzarsi attraverso la cessione dei

*relativi rami d'azienda al Consorzio di servizi costituito dalla Banca*

Da ultimo, in sede di procedura ex art. 47 della L. 428 del 1990 svoltasi

nell'autunno 2011, le OO.SS. non misero certo in discussione la

circostanza di essere in presenza di una cessione di ramo d'azienda e,

proprio sulla base di tale presupposto, legittimarono le loro pretese in

relazione al trattamento contrattuale dei dipendenti coinvolti nella

cessione.

La stessa richiesta avanzata dai ricorrenti nel presente giudizio di

accertare e dichiarare l'antisindacalità dei comportamenti tenuti da DB

Consorzio scari e ISS Facility Services, consista nella violazione delle

procedure di informazione e consultazione sindacale stabilite dall'art.

47 della L. 428/1990, e quindi, più in generale, la proposizione del

presente ricorso e la relativa legittimazione ad agire dei ricorrenti

*presuppongono* la sussistenza di una cessione di ramo d'azienda ex art.

2112 c.c.

Non è quindi in questa sede sostenibile, prima di tutto sul piano logico e

secondariamente anche sul piano giuridico, che non si sia trattato di

una cessione di ramo d'azienda.

4. Sull'applicazione del CCNL Credito in sede di trasferimento


d'azienda e la violazione e sull'inammissibilità del motivo dedotto

per la prima volta in sede di opposizione.

Con riferimento alla censura avanzata da parte delle OO.SS. ricorrenti

sulla illegittimità della scelta di ISS Facility Services di non applicare ai

dipendenti coinvolti nella cessione *de quo* il CCNL Credito, le resistenze



ne hanno eccetto l'ammmissibilità in quanto eccezione avanzata per la prima volta in sede di opposizione al decreto opposto.

Deve osservarsi al riguardo che nel primo ricorso promosso ex art. 28 St. Lav. le OO.SS. ricorrenti già avevano introdotto, seppur solo superficialmente, la presente tematica al punto 18) lett. c), sostenendo

che il CCNL Credito farebbe divieto di externalizzare i servizi oggetto della cessione, anche se la questione non era poi stata trattata in punto di diritto. E comunque nelle conclusioni i ricorrenti chiedevano al

Giudice del rito sommario di "accertare e dichiarare l'antistatalità dei descritti comportamenti di DB Consorzio Scari e ISS S.r.l. consistito [...]

nel non aver riconosciuto a tutti i dipendenti trasferiti l'applicazione del CCNL Credito, applicato solo per cinque dipendenti".

Pertanto l'eccezione delle resistenti deve essere respinta. Entrando nel merito, dunque, della censura relativa alla violazione dell'area contrattuale da parte di DB consorzio Scari e ISS Facility Services, si deve osservare che l'interpretazione degli art. 1, 2 e 3 del CCNL Credito proposta dalle ricorrenti, in base alla quale i dipendenti

di DB Consorzio non avrebbero potuto essere oggetto di cessione e comunque, qualora ceduti, avrebbero dovuto beneficiare dell'applicazione del CCNL Credito, non può trovare accoglimento.


Infatti, l'art. 1, comma 1, del CCNL Credito impone l'applicazione dello stesso ai dipendenti che svolgono attività creditizia, finanziaria o strumentale, ai sensi degli art. 10 e 59 del d.lgs. 385 del 1993.

L'art. 59 lett. c) del d.lgs. 385 del 1993 stabilisce che per società strumentali si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività

delle società del gruppo, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche

informativi.





intende attività di servizio portafoglio e cassa/trattazione assegni,  
Per attività complementari e/o accessorie l'art. 3 del CNL Credito  
che strumentali certamente non sono.

potranno al più essere definite come complementari e/o accessorie ma  
d'azienda, non può certo negarsi a fortiori la cedibilità di attività che  
procedura stabilita dall'art. 15 CNL Credito in materia di trasferimenti  
Posta quindi la cedibilità delle attività c.d. strumentali nel rispetto della  
impegni ad applicare il contratto collettivo del credito.

Il comma 4 del medesimo articolo specifica che "l'impresa alienante  
potrà cedere le attività in questione a condizione che l'acquirente si  
controllate", seppur con la garanzia di applicazione del CNL Credito  
"l'eventuale allocazione di personale e di attività a società non  
in funzione di processi di riorganizzazione e razionalizzazione  
Per tali attività strumentali il CNL Credito all'art. 1, comma 3, prevede  
amministrativa degli immobili d'uso.

attività creditizie specificamente indicate ed infine gestione  
amministrativo/contabile, non di sportello, di supporto operativo ad  
elaborazione dati, centri servizi, relativamente alle attività di tipo  
gestione di carte di credito e debito e sistemi di pagamento, servizi di  
di intermediazione immobiliare *leasing* e *factoring*, credito al consumo,  
sono invece quelle individuate nell'art. 2 del CNL Credito, ossia attività  
Le attività che hanno carattere strumentale rispetto al settore bancario  
bancario.

possono essere di supporto a qualunque tipo di settore, anche non  
risultano peculiari del settore bancario, essendo infatti attività che  
connesse o strumentali all'attività bancaria, atteso che le stesse non  
Tali attività non possono in alcun modo essere considerate attività  
portierato, contabilità fornitori, pulizie manutenzione.

mansioni di apertura corriere e spedizioni, centralino, vigilanza,  
Tutti i dipendenti coinvolti nella cessione (tranne sei) svolgevano

Handwritten initials and numbers: "CA" and "119".



lavorazione di *data entry* relative ad attività di *back office*, trattamento

delle banconote, trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori, attività di supporto tecnico/funzionale per *self-banking*, POS, *electronic banking* e banca telefonica, gestione di archivi, magazzini, economato, servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza.


Orbene, le attività svolte dai dipendenti oggetto della cessione *de qua*, come sopra elencate (apertura corriere e spedizioni, centralino, vigilanza, portierato pulizie manutenzione), si avvicinano a quelle elencate dall'art. 3 CCNL, ma non certo a quelle indicate nel precedente art. 2 CCNL.

Si ritiene che le attività in questione possano quindi rientrare solo nell'elenco dell'art. 3, anche in ragione del fatto che, mentre l'elencazione di cui all'art. 2 è sicuramente tassativa, altrettanto non può dirsi per quella dell'art. 3, che ha carattere solo *esemplificativo*.

Infatti, alla luce di un'interpretazione sistematica dei primi tre articoli del CCNL Credito ed in base alla circolare applicativa del contratto collettivo (prodotta in sede di discussione dalle resistenti), emerge che l'elenco di cui all'art. 3 è indicativo, nel senso che le parti sociali hanno scelto di non definire esaurientemente ciò che è liberamente applicabile, ossia tutte quelle attività non specifiche del processo produttivo dell'intermediazione bancaria e corrispondenti ad attività di supporto alla stessa, che possono essere svolte da società esterne all'area contrattuale del credito.

Per tutte queste attività la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNL Credito, non ha previsto la garanzia dell'applicazione di tale CCNL, a differenza che per le attività strumentali.

Ne deriva che i dipendenti che svolgono mansioni complementari e/o accessorie, oltre ad essere pienamente cedibili (come quelle rientranti



nelle attività (strumentali), non beneficiano della garanzia

dell'applicazione da parte del cessionario del CCNL Credito.

Che ISS Facility Services non fosse vincolata dalla contrattazione

collettiva ad applicare il CCNL Credito ai dipendenti ceduti (eccetto che

per sei di loro) era, d'altronde, ben noto alle OO.SS., le quali nel

comunicato sindacale del 4 ottobre 2011 (doc. 3 ISS) scrivevano: "La

delicatezza della questione appare ancora più marcata in considerazione

del concomitante rinnovo del CCNL che, come noto, vede quale richiesta

centrale inserita nella piattaforma sindacale, l'allargamento delle

garanzie di mantenimento dell'Area Contrattuale per le attività non

tipicamente bancarie e ritenute dalle aziende non di core business".

I ricorrenti quindi erano fin dall'inizio consapevoli del fatto che le

attività oggetto di cessione tra DB Consorzio Scari e ISS Facility

Services, non potendo in alcun modo rientrare tra quelle di c.d. core

business, sarebbero uscite dall'area contrattuale del credito.

Ai cinque dipendenti che svolgevano attività di gestione amministrativa

degli immobili ed all'unico dipendente che si occupava della contabilità

fornitori ISS Facility Services ha correttamente applicato il CCNL

Credito.

Il mantenimento del CCNL Credito per tutti gli altri sarebbe stato

possibile, invece, solo in virtù di un accordo tra OO.SS. e resistenti in

sede di esame congiunto, accordo che, tuttavia, non è mai stato

raggiunto.

Deve quindi ritenersi pienamente conforme al dettato del CCNL Credito

e, di conseguenza, non antisindacale la scelta ISS Facility Services di

non applicare il CCNL Credito ai dipendenti coinvolti nella cessione e di

applicare, invece, il CCNL Multiservizi già adottato dalla stessa

cessionaria.



18/10/2011

5. Sulla condotta tenuta dalle resistenti successivamente alla conclusione della procedura ex art. 47 l. 428 del 1990 ed in particolare sugli accordi individuali.

Rilevata, quindi, la correttezza e la conformità al dettato normativo della procedura ex art. 47 l. 248 del 1990 avviata dalle resistenti - come sopra esposto al punto 1 - occorre da ultimo verificare se la condotta tenuta successivamente a tale procedura da ISS Facility Services e DB Consorzio scari abbia violato le prerogative conferite dal legislatore alle Organizzazioni Sindacali ricorrenti.

Al riguardo si osserva che per costante orientamento della Suprema Corte costituisce condotta antisindacale l'iniziativa del datore di lavoro di intraprendere trattative, in occasione dei rinnovi contrattuali, direttamente con i singoli lavoratori che si sono costituiti in gruppo e come tali, attraverso decisioni assunte in assemblea, hanno mostrato di volersi contrapporre al datore di lavoro nella vertenza e nella trattativa, ferma restando ogni iniziativa individuale dei lavoratori medesimi in dissenso dal gruppo (Cass. n. 4319/1993).

Ne deriva che la condotta del datore di lavoro è antisindacale tutte le volte in cui lo stesso, rivolgendosi ai singoli lavoratori, lede le prerogative riconosciute dalla legge al soggetto collettivo in un dato ambito.

Nel caso di specie, tuttavia, i resistenti si sono messi in contatto con i singoli lavoratori, al fine di concludere con essi un accordo individuale, solo in data 21 novembre 2011, ossia successivamente alla conclusione della procedura sindacale in questione, avvenuta in data 15 novembre 2011, quando le OO.SS., quindi, avevano esaurito il loro compito ed esercitato i poteri loro riconosciuti dalla legge in quella sede, attraverso la scelta di non raggiungere un accordo all'esito dell'esame congiunto ed il conseguente rifiuto di sottoscrivere qualsiasi verbale in merito.

Al riguardo occorre inoltre fare alcune precisazioni.



Inanzitutto l'accordo individuale proposto ai singoli dipendenti coinvolti nella cessione ha contenuto identico alla bozza di verbale di accordo proposta alle OO.SS. in sede di esame congiunto (cf. doc. 18 e doc. 22.2 ricorrenti). Ai lavoratori quindi è stato offerto né di più né di meno di quanto era stato offerto alle Organizzazioni Sindacali.

In secondo luogo l'accordo individuale è stato proposto alla generalità dei dipendenti coinvolti, senza alcun tipo di discriminazione secondo l'appartenenza o meno ad un determinato sindacato ex artt. 15 e 16 St. Lav.

Infine il fatto che gli accordi individuali siano stati sottoscritti in Assolombarda alla presenza del conciliatore dei lavoratori appartenente a Uil Comunicazione - sigla non coinvolta nella cessione - è logica conseguenza del veto posto dalle OO.SS. ricorrenti, che, come apertamente dichiarato, non avrebbero permesso ai lavoratori di sottoscrivere accordi individuali dello stesso tenore di quello da loro prima rifiutato.

Ne deriva che i diritti e le prerogative delle OO.SS. ricorrenti non possono dirsi violate dalla condotta tenuta da ISS Facility Services e DB Consorzio scari successivamente all'assunzione della procedura sindacale e consistita nella conclusione di accordi di armonizzazione individuali.

Attesa la particolare complessità delle questioni oggetto di causa e la natura dei soggetti ricorrenti, si ritiene equo compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.


Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dot. Amedeo VILARDO



**OGGI 19 APR. 2013**

Depositate nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Distrettuale di Milano



dot. Giovanni Casella

Il Giudice del Lavoro

Così deciso e letto nell'udienza del 4 aprile 2013.

Attesa la complessità delle questioni trattate, fissa in 60 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

compensa tra le parti le spese processuali.

rigetta il ricorso e conferma il decreto opposto;

